

Prossima scadenza: predisposizione e approvazione del conto consuntivo 2020

La Nota 5467 del 10 marzo 2021 ha prorogato in via eccezionale di trenta giorni i termini previsti all'art. 23, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.I. 129/2018 (120/2018 nella Nota ma è ovviamente un refuso); i nuovi termini sono indicati in rosso.

Il contenuto del conto consuntivo è definito dall'art. 22 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 (*Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione amministrativa-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1 comma 143, della legge 13 luglio 2015 n. 107*), che detta anche una scansione dei termini temporali stretta e cogente.

L'articolo 23 stabilisce che il Conto consuntivo è predisposto dal D.S.G.A. entro il 15 marzo (**entro il 15 aprile, Nota 5467 del 10 marzo**), dell'esercizio finanziario successivo a quello a cui si riferisce (quindi, nel 2021, per l'e.f. dell'anno 2020).

Il conto deve essere corredato da una relazione del Dirigente scolastico sull'andamento della gestione dell'istituzione scolastica e sui risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati.

Nella relazione devono essere evidenziati in modo specifico le finalità e le voci di spesa cui sono stati destinati i fondi eventualmente acquisiti con il contributo volontario delle famiglie.

Il dirigente scolastico entro la stessa data del 15 marzo (**entro il 15 aprile, Nota 5467 del 10 marzo** termine ordinario) deve inviare il conto consuntivo all'esame dei revisori dei conti.

I revisori esprimono il loro parere con apposita relazione **entro il 15 aprile (entro il 15 maggio, Nota 5467 del 10 marzo, termine ordinario)**

Il dirigente deve trasmettere il conto consuntivo corredato della relazione dei revisori al Consiglio di Istituto. Si ricorda che il parere dei revisori è obbligatorio (art. 51 c. 1 del D.I. 129/2018).

Il Consiglio di Istituto approva il conto consuntivo **entro il 30 aprile (entro il 30 maggio, Nota 5467 del 10 marzo, il termine è perentorio)**.

Non è possibile approvare il Conto consuntivo in assenza del parere dei revisori (art. 23 c. 2).

Il Consiglio di istituto può approvare il conto consuntivo **in difformità dal parere** dei revisori; in questo caso, però, il dirigente scolastico deve trasmetterlo **entro il 10 giugno (entro il 10 luglio, Nota 5467 del 10 marzo)** all'Ufficio Scolastico Regionale insieme agli allegati, al programma annuale relativo all'esercizio finanziario corrispondente (2020), alle relative variazioni e delibere, accompagnando il tutto con una dettagliata relazione che dia conto dei motivi dell'approvazione in difformità dal parere dei revisori dei conti.

Se il Consiglio di Istituto non delibera **entro la data del 30 aprile, (entro il 30 maggio, Nota 5467 del 10 marzo)**, il dirigente scolastico ne dà immediata comunicazione ai revisori dei conti e all'Ufficio Scolastico Regionale. Quest'ultimo individua, entro i dieci giorni successivi alla comunicazione, un commissario *ad acta* che provvede all'approvazione del conto consuntivo entro quindici giorni dalla nomina.

Entro 15 giorni dall'approvazione (comunque essa sia avvenuta) il conto consuntivo **deve essere pubblicato nel Portale unico dei dati della scuola e nel sito web della scuola sezione Amministrazione Trasparente.**